



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

del

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 3) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 4) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'Ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2018 pari a 38.908 abitanti. Il Comune di San Giuliano Milanese appartiene alla classe III.
- 2) La tariffa base è determinata applicando alla tariffa standard di cui alla classe suddetta i coefficienti stabiliti dall'ente.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a. **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b. **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove

siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicchè nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone.

ART. 4 - DEFINIZIONI OGGETTIVE

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a. per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situazioni all'interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- b. per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari sia fissi che mobili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano

rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni).

ART. 5 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

- 1) Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3.del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio tecnico comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
- 2) Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti , la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, di durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
- 3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
- 4) Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
 - a. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
 - b. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - c. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - d. le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle ore 24;
 - e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle ore 4.
- 5) Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a. realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

- c. che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
- e. attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f. effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

- 6) E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche tramite pec. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio tecnico comunale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva.
- 7) Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
- 8) Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

ART. 7 – LE TARIFFE

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- 2) Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

- 3) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
- a. giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b. annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per dodicesimi.

ART. 8 - RIDUZIONI PER LE OCCUPAZIONI E LE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- 1) Ai fini della determinazione del canone dovuto per le occupazioni, sono previste le seguenti riduzioni :
 - a. per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, il canone è ridotto del 50% ;
 - b. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è ridotto dell'80%;
 - c. per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, il canone è ridotto del 50%;
 - d. per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80% purché la stessa sia effettuata per fini non economici;
 - e. per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il canone è ridotto del 50%;
 - f. per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, effettuate da pubblici esercizi il canone è ridotto del 50% e la riduzione è applicata cumulativamente a quelle previste per fascia oraria, occupazione di pubblici esercizi e occupazioni di durata pari o superiori al mese;
 - g. in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni il canone è ridotto del 35%;
 - h. Il canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è ridotto al 50% per i pubblici esercizi che installano strutture anti-intrusione a protezione della propria sicurezza;
 - i. con spettacoli viaggianti le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni sono così ridotte:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;

- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
- j. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 2) Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
- a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, anche qualora le forme pubblicitarie contengano uno sponsor o più sponsor;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 9 – ESENZIONI PER LE OCCUPAZIONI E LE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- 1) Per le occupazioni sono esenti dal canone :
- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti e delle funzioni ad essi strumentali. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. con occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- h. le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di San Giuliano Milanese alle sue istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati senza fine di lucro;
- i. le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- j. le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
- k. le occupazioni per la vendita o esposizione delle opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, oltre alla vendita, da parte degli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, di beni di produzione propria.
- l. con fioriere purché le stesse costituiscano un elemento di abbellimento e di arredo urbano;
- m. le occupazioni con luminarie durante lo svolgimento di feste religiose o popolari;
- n. le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purché siano però rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano;

2) Per la diffusione messaggi pubblicitari sono esenti dal canone:

- a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- k. Sono inoltre esentate dal pagamento dell'imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale qualificate come ONLUS secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- l. il volantinaggio effettuato dalle forze politiche presenti sul territorio.

ART. 10 – MODALITÀ DI DICHIARAZIONE

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni di cui all'articolo 24 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31 gennaio.

ART. 11 – VERSAMENTO DEL CANONE

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
- 2) Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 3) Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 4) Se il canone annuale per l'occupazione suolo è uguale o superiore a euro 250,00, la somma dovuta può essere pagata in 4 rate anticipate, senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.
- 5) Se il canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari è uguale o superiore a euro 1549,00 la somma dovuta può essere pagata in 4 rate anticipate, senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.
- 6) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 24 il canone è da versarsi annualmente entro il 31/01.
- 7) Il canone non è dovuto e il servizio tributi non procede alla riscossione, quando l'importo non supera euro 12.00;
- 8) Se nel corso dell'anno si verificano più occupazioni temporanee, riferite allo stesso soggetto richiedente, per le quali il canone è inferiore a euro 12,00 per occupazione, il pagamento del canone è assolto con versamento cumulativo a fine anno.

ART. 12 - SANZIONI E PENALITÀ

- 1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da agente di Polizia Locale.
 - b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità come determinata alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- 2) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da agente di Polizia Locale;
- 4) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 5) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART. 13 - CONTROLLO DEI VERSAMENTI

- 1) Il Comune in proprio o tramite il soggetto affidatario, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
- 2) In caso di mancato o parziale versamento, Il Comune o il soggetto affidatario provvede ad inviare a mezzo PEC un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di importo scaduto non corrisposto con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale, da computare dal giorno successivo alla scadenza all'invio della comunicazione di sollecito.

- 3) In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e si attiva la procedura di cui al seguente art.15.

ART. 14 – RIMBORSI

- 1) I contribuenti possono richiedere al Servizio Tributi, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Il Servizio Tributi deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12 euro, al netto degli interessi maturati.
- 4) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 5) I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
- 2) Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
- 3) Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

ART. 16 - INTERESSI

- 1) La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 2) In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo

la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

ART. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone relativamente alla sua applicazione, alla riscossione ordinaria e coattiva. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 18 – CONTENZIOSO

- 1) Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 2) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 19– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 20 – SUDDIVISIONE DELLE OCCUPAZIONI SECONDO TIPOLOGIE E FINALITÀ

- 1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo,
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile,
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico,
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile,
 - e) passi e accessi carrabili,
 - f) ponteggi, steccati e simili,
 - g) cartelli pubblicitari e simili,
 - h) aree per spettacoli viaggianti,
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici,
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
 - k) tende, tendoni ecc.

ART. 21 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

- 1) Il territorio del Comune è suddiviso in 3 CATEGORIE in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite nell'allegato A al presente regolamento.
- 2) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

ART. 22 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E I PASSI CARRABILI

- 1) Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
- 2) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3) L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione e sia esposto il cartello.

4) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità

5) La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.

6) Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in rapporto alla durata della occupazione medesima, come segue:

- occupazione di durata fino a 4 ore: tariffa ridotta del 75%;
- occupazione di durata da 4 a 12 ore: tariffa ridotta del 50%;
- occupazione per più di 12 ore: tariffa intera.

ART. 23 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO

1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 7 è ridotta a un quarto.

2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 24- TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta.

2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.00.

3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 25 “CATEGORIE DELLE LOCALITA’

1. Ai fini dell’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari il territorio del Comune è suddiviso in due categorie, ordinaria e speciale, in relazione all’importanza.

2. Le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie non supera il trentacinque per cento del territorio del centro abitato, così come delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono elencate nell’allegato B. Le tariffe del canone sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale e del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari sono maggiorate del 150 per cento per le esposizioni nelle vie:

Autostrada A1	via del tecchione
Misurina piazza	via della Liberazione
S.P. N. 164 per Locate	via Liguria
S.S. n. 9 Emilia	via Lombardia
tangenziale Ovest	via Ticino
Via Abruzzi	via Tirso
Via Basento	via Sele
via Calabria	via Volturno
via Campagna	via Brigate Partigiane
Via Molise	via Tolstoi
via Monferrato	strada provinciale Binasca
via Marche	Via Cechov
via Piemonte	Via della Pace
via Po	Via unica Pedriano
via Tagliamento	Locatelli Piazza

Nella rimanente area della Categoria Speciale la maggiorazione tariffaria viene applicata nella misura del 50 per cento.

ART. 26 – TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E LORO LIMITAZIONI

La determinazione delle tipologie e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere i provvedimenti per l’installazione degli impianti, la ripartizione quantitativa degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette sono stabilite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI” che costituisce l’allegato C del presente regolamento.

ART. 27 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- 3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 5) Qualora la pubblicità ordinaria sia effettuata in forma luminosa il canone è maggiorato del 100%.
- 6) Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo il canone è calcolato per metro quadrato di superficie e per anno solare. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
- 7) Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
- 8) Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 28 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni realizzate sul territorio comunale sono soggette a concessione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
2. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda agli uffici comunali tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale.

ARTICOLO 29 - IPOTESI IN CUI NON È RICHIESTA LA CONCESSIONE

1. Non è richiesta l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni determinate:
 - dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;

- per le occupazioni occasionali che non richiedono il rilascio di apposita concessione ai sensi del regolamento di polizia urbana.
2. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal comune e che sostano solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

ARTICOLO 30 - ISTANZA DI CONCESSIONE

1. I soggetti che intendono occupare gli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono presentare agli uffici comunali competenti l'istanza di concessione.
2. La domanda di concessione è presentata tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale.
3. La domanda di concessione deve contenere:
 - Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale, il recapito telefonico l'indirizzo e-mail;
 - Per la società o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico l'indirizzo PEC
 - il luogo dove si intende effettuare l'occupazione;
 - le misure dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione;
 - lo spazio che si intende occupare;
 - il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
 - la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
 - gli eventuali estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività che deve essere realizzata sull'area o sullo spazio di cui si chiede l'occupazione, nonchè l'indicazione dell'ente che la ha rilasciata;
 - il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove richiesto;
 - una dichiarazione, sensi dell'articolo 47 della DPR 445/2000, con la quale il richiedente attesta che l'occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell'opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonchè alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;

- la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che l'ufficio competente intende prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - l'impegno del richiedente a corrispondere le eventuali somme stabilite dal comune per gli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale;
4. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere sempre allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.
 5. La richiesta di concessione riguardante più occupazioni, da realizzare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata con una sola domanda ed un'unica dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 31 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione deve precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La concessione per l'occupazione è rilasciata o negata dall'ufficio competente del Comune dopo l'istruttoria della stessa:
 - a) entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza per le occupazioni permanenti;
 - b) entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'Ufficio protocollo per le occupazioni temporanee;
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione si intende respinta. Il Servizio è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento.
4. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o diniego sono emessi dal Dirigente a cui il responsabile del procedimento avrà, al termine dell'istruttoria, trasmesso gli atti.

ARTICOLO 32 - L'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
 - le misure dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione;
 - le modalità con cui viene occupata l'area o lo spazio pubblico o la area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;

- le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
- gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
- le modalità di versamento del canone;
- l'indicazione che l'omesso pagamento del canone comporta la revoca della concessione.

ARTICOLO 33 - LA PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente direttamente o a mezzo pec, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda di cui all'articolo 30 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se il comune accerta la mancanza dei motivi che giustifichino l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

ARTICOLO 34- GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.
2. Il titolare della concessione deve inoltre:
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
 - provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione.
3. Durante l'effettuazione dell'occupazione il concessionario deve inoltre osservare le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato del Comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.
5. La concessione è rilasciata a titolo personale ed il titolare non può cedere ad alcun titolo la concessione, tranne che nel caso di:
 - trasferimento della titolarità di un'attività commerciale, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
 - trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili serviti da passo carrabile o in relazione ai quali è stata concessa un altro tipo di occupazione, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
6. Se si verificano le ipotesi in cui è consentito il trasferimento della concessione il titolare della stessa deve darne immediatamente comunicazione al competente ufficio comunale, che provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

ARTICOLO 35- IL TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio comunale competente.

ARTICOLO 36 - LE CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica,
 - sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 15 giorni dalla sentenza.

ARTICOLO 37- LA MODIFICA, LA RINUNCIA E LA REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
3. La revoca della concessione è disposta anche quando si verifica:

a) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
b) il mancato pagamento del canone o di una sua rata alla scadenza prevista, se il ritardo è superiore a 15 giorni.

4. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
5. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al competente ufficio del comune. La comunicazione nel caso di revoca parziale o di modifica deve essere effettuata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

ARTICOLO 38 - LA RESTITUZIONE DEL CANONE IN CASO DI INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Se, al momento della comunicazione di cui all'articolo precedente, l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
2. Se l'occupazione è iniziata la rinuncia alla concessione non comporta il rimborso del canone.
3. In caso di revoca, anche parziale, il Comune restituisce al titolare della concessione il canone che risulta pagato per il periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

ARTICOLO 39 - IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio comunale tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale, con le stesse modalità previste dall'articolo 30 del presente regolamento, almeno 15 giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.

ARTICOLO 40 - IL SUBINGRESSO NELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Nel caso di trasferimento dell'attività, per atto tra vivi o a caso di morte, il subentrante è tenuto a darne comunicazione, nei limiti temporali e con le modalità previsti dalla vigente normativa, all'ufficio comunale competente.
L'ufficio comunale competente provvede a trasferire a chi subentra nell'attività l'autorizzazione e la concessione, previa verifica dei requisiti previsti dalla vigente legge regionale e nazionale e sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 41 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a richiedere autorizzazione all'ufficio competente tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La richiesta di autorizzazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 di gennaio.
5. Qualora venga omessa la presentazione della richiesta di autorizzazione, l'esposizione pubblicitaria si presume effettuata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 42 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire, l'affissione, a cura del comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2) Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI allegato C del presente regolamento;

ART. 43 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate prospetto "Località in categoria speciale" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale

nella categoria speciale, si applica la maggiorazione del 150 per cento della tariffa standard prevista.

- 2) La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019: euro 1,20 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
- 3) Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
- 4) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
- 5) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.
- 6) Per Superfici superiori al mq la tariffa è aumentata del 50% ed è pari a € 1,80
- 7) Le tariffe e i coefficienti da applicare alle pubbliche affissioni sono determinati annualmente dal Comune.

ART. 44 – RIDUZIONE DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 45;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro anche qualora contengano uno o più sponsor;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

ART. 45 – ESENZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali e amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

- g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h. i manifesti la cui affissione sia richiesta dalle ONLUS, così come previste dall'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 460 del 04/12/1997.

ART. 46– MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2) Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti nonché la ripartizione numerica dei manifesti da affiggere in categoria speciale e quelli di categoria normale. Per richiedere spazi prefissati devono essere indicate le vie nei cui impianti si intende far collocare i manifesti.
- 3) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne comunicazione tempestiva per iscritto al committente.
- 5) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6) Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 7) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 47 -AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNI

- 1) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di €. 25.82 per ciascuna commissione.

ART. 48 -AFFISSIONI FUNEBRI

- 1) L'esecuzione dell'affissione degli annunci funebri nel territorio del comune è disciplinata dal presente regolamento e dall'allegato Piano generale degli impianti pubblicitari.
- 2) L'affissione dei manifesti funebri può avvenire unicamente negli spazi individuati all'interno del Piano Generale degli impianti.
- 3) E' consentita l'affissione di un solo manifesto nelle immediate vicinanze del domicilio del defunto al di fuori dei predetti spazi a condizione che ne venga effettuata la de fissione nel giorno immediatamente successivo a quello in cui hanno avuto luogo i funerali.
- 4) Tutti gli annunci funebri da affiggere dovranno essere stampati nel formato cm. 70 di base per cm. 50 di altezza.
- 5) Non potranno essere affissi annunci funebri di formato diverso.
- 6) E' consentita l'affissione diretta degli annunci funebri, negli spazi individuati dal Piano Generale degli impianti esclusivamente alle imprese di pompe funebri con esercizio dell'attività debitamente autorizzato nell'ambito del territorio Comunale.
- 7) A tal uopo i titolari delle imprese di cui al primo comma dovranno inoltrare richiesta all'ente chiedendo l'autorizzazione ad effettuare l'affissione diretta e la conseguente assegnazioni degli spazi.
- 8) La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore Delegato competente, provvederà all'assegnazione degli spazi di pertinenza in misura non superiore a 2. spazi bi facciali del formato di cm. 70 di base per 50 cm. di altezza per ogni stendardo e per ciascun operatore mediante l'adozione di apposito atto deliberativo.
- 9) Ogni operatore, appaltatore comunale, che abbia ottenuto dal Comune l'assegnazione di spazi per l'affissione diretta, dovrà provvedere in proprio alla gestione degli spazi assegnati.
- 10) In caso di mancanza di spazi a propria disposizione, per l'affissione di annunci in numero superiore agli spazi assegnati, se gli annunci sono riferiti a defunti diversi, l'operatore potrà utilizzare gli spazi assegnati ad altri operatori a condizione che gli stessi siano disponibili.
- 11) Il comune si riserva la facoltà di effettuare, a propria cura, le affissioni di annunci funebri su richiesta di contribuenti diversi dagli assegnatari, appaltatori comunali, sugli spazi predisposti nel piano generale degli impianti, siano o meno assegnati agli operatori per l'affissione diretta.
- 12) Gli assegnatari degli spazi, dovranno mantenere a propria cure e spese, gli spazi loro assegnati in perfetto stato d'uso ed in modo decoroso.
- 13) A tale scopo cureranno che le affissioni siano effettuate in modo ordinato provvedendo a defiggere le affissioni scadute.
- 14) L'affissione di annunci funebri si intende scaduta il giorno successivo a quello indicato nello stesso annuncio ed in cui hanno avuto luogo i funerali.

- 15) Ai fini della salvaguardia del Comune gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

ART. 49 –PAGAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- 2) Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto;
- 3) Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente Regolamento

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 50 - NORME TRANSITORIE

- 1) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
- 3) Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

ART. 51 - Norme finali

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP/ICPDPA
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 52 - Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021